



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

P.O. 2007 - 2013

Asse II - Linea di Intervento 2.4

Azione 2.4.1

**Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di
energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale**

**LINEE GUIDA PER IL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO DEL SETTORE TERZIARIO**

ART. 1

(Inquadramento programmatico e regolamentare)

1. Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, nell'ambito della priorità 3 "Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo", individua come primo obiettivo generale quello di "promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico", definendo come obiettivo specifico correlato la "promozione dell'efficienza energetica e del risparmio dell'energia" con particolare riferimento alla riduzione dell'intensità e promozione dell'efficienza energetica nei settori produttivi, nel settore civile e della Pubblica Amministrazione.
2. Il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013" prevede uno specifico asse (Asse II) riservato ai temi dell'efficientamento dal titolo "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" che persegue l'obiettivo operativo di "sperimentare e realizzare forme avanzate di interventi di efficientamento energetico su edifici ed utenze pubbliche" cui fa riferimento l'attività dal titolo "Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico".
3. Il Programma Operativo regionale FESR 2007-2013 prevede nell'ambito dell'Asse II "Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo" la linea di intervento 2.4 "Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego" che presenta azioni rivolte all'edilizia pubblica non residenziale con particolare riferimento alla promozione del

risparmio energetico, all'impiego di energia solare, nonché all'efficientamento energetico ed alla certificazione ambientale energetica.

4. Il Piano Pluriennale di Attuazione 2007-2010 del PO FESR 2007-2013 prevede che il 60% dell'intera dotazione finanziaria della linea 2.4 sia riservato all'azione 2.4.1 "Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale" espressamente finalizzata a favorire lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica e l'ottimizzazione del sistema energetico degli edifici pubblici non residenziali nel suo complesso.
5. Il Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013 approvato con DGR n. 2033 del 27 ottobre 2009 individua nell'ambito dell'Asse II "Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo" la linea di azione n. 8 FAS - "Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego" che prevede l'azione a) riservata agli interventi per lo sviluppo dei sistemi di efficientamento energetico degli edifici mediante il ricorso all'impiego di energia solare (solare termico e fotovoltaico) ed alla cogenerazione.
6. Il PEAR Puglia, adottato con DGR n. 827 del 08.06.2007, auspica a livello locale, entro il 2012, una produzione da fonte fotovoltaica di 300 MW.
7. L'art. 9 - comma 2 - della legge regionale 10. 06. 2008, n. 13 ("Norme dell'abitare sostenibile") dispone che la certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici riveste carattere obbligatorio per interventi con finanziamento pubblico superiore al 50%.
8. La DGR n. 1471 del 04.08.2009("Sistema di valutazione del livello di sostenibilità degli edifici in attuazione della legge regionale <<Norme per l'abitare sostenibile>> - art. 10 L.R. 13/2008) approva il sistema valutativo del livello di sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione residenziale.
9. La DGR n. 2272 del 24.11.2009("Certificazione di sostenibilità degli

edifici a destinazione residenziale ai sensi della legge regionale << Norme per l'abitare sostenibile>> - art. 9 e 10 L.R. 13/2008: procedure, sistema di accreditamento di soggetti abilitati al rilascio. Rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del sistema di valutazione approvato con D.G.R. 1471/2009") integra il sistema valutativo di cui alla precedente deliberazione n. 1471/2009 e approva il sistema di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione residenziale.

10. La procedura per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale, a norma dell'art. 9 – comma 2 – della L. R. 13/2008, ricomprende le procedure per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 6 del D.Lgs 192/2005 e sue modifiche ed integrazioni, con riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26.06.2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
11. Il Regolamento Regionale 10.02.2010, n. 10 ("Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D. Lgs. 19.10.2005, n. 192") disciplina le modalità per il conseguimento della certificazione energetica ed il rilascio dell'attestato di "certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio" in conformità a quanto riportato negli allegati al D.M. del 26.06.2009 pubblicato nella G.U. n. 158 del 10.07.2009 ("Linea Guida Nazionale per la certificazione energetica degli edifici") e negli allegati al D. Lgs. n. 192/2005.
12. Il succitato Regolamento, che trova applicazione anche per gli edifici oggetto delle presenti linee guida, stabilisce, inoltre, criteri e modalità per la formazione dei tecnici accreditati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici.
13. Il sistema valutativo e l'iter procedurale per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione terziaria, è previsto dalla D.G.R. 2581/2010, con cui vengono approvati i parametri, derivanti da quelli del protocollo ITACA Puglia, per gli edifici pubblici non residenziali interessati da interventi di

miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche.

14. La Circolare n. 2/2010 (recante "indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere") e il DM 10/09/2010 (recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili") definiscono "piccoli impianti": gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici e aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001". Per detti impianti si applica la disciplina della Pas o comunicazione in attività libera.

ART. 2

(Finalità e strumenti)

1. La Regione, in coerenza con gli atti programmatici e regolamentari di cui all'art.1, intende promuovere, da un lato, il miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente e, dall'altro, la diffusione in ambito urbano di impianti di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico (impianti fotovoltaici) di piccola e media taglia.
2. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma precedente:
 - a) La Regione concede contributi per la realizzazione di interventi per il raggiungimento di una qualità edilizia elevata con riferimento alla sostenibilità ambientale nonché per la minimizzazione dei consumi di energia e delle risorse ambientali in genere su edifici pubblici esistenti, destinati a funzioni diverse da quelle residenziali, emana specifiche direttive in ordine al sistema valutativo, al conseguimento del livello prestazionale previsto e al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale degli edifici ammessi al contributo e coordina le attività delle "Aree Vaste" e delle amministrazioni locali.

- b) Gli Enti locali, che intendono beneficiare dei contributi di cui alla lettera precedente, provvedono a concedere in locazione (ovvero a concedere diritti di superficie) ad operatori qualificati, per un periodo non inferiore a 20 anni, aree rientranti nel proprio patrimonio edilizio per la realizzazione di impianti denominati "Pensilina fotovoltaica" eseguiti al suolo, ovvero tetti, tettoie, lastrici solari e coperture in genere sui quali installare sistemi fotovoltaici, riferiti a strutture esistenti. La potenza complessiva installata deve essere non inferiore a 200 kWp e non superiore a 1MWp e i relativi canoni di locazione devono essere destinati alla attuazione di interventi di efficientamento e ottimizzazione dei consumi energetici con priorità al cofinanziamento dei progetti di cui paragrafo alla lettera precedente in misura non inferiore al 15% del relativo costo di investimento. Per gli Enti locali con popolazione fino a 10.000 abitanti, il limite di 200 kwp può essere ridotto fino al 50%.
- c) Le "Aree Vaste" procedono alla individuazione degli edifici da proporre a finanziamento e svolgono compiti di affiancamento alle amministrazioni locali interessate nello svolgimento dell'iter procedurale relativo al conseguimento della certificazione ambientale, di vigilanza ed impulso sull'attuazione dei singoli interventi e di diffusione dei risultati conseguiti.
3. Ai fini dell'attuazione della Azione 2.4.1, gli Enti locali possono provvedere alla copertura totale o parziale della quota di cofinanziamento degli interventi di cui alla precedente lett. a) mediante il corrispettivo di eventuali contratti posti in essere nell'ambito della fornitura di servizi energetici, ivi compreso il contratto di servizio energia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p) del DPR 26.8.1993 n. 412, a condizione che in detti servizi sia compresa la produzione e utilizzazione di energie da fonti rinnovabili.
4. Gli Enti Locali, in caso di impossibilità tecnica o eccessiva onerosità alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, possono cofinanziare l'investimento di interventi edilizia sostenibile e d'efficientamento energetico con risorse del proprio

bilancio in misura congrua al raggiungimento della prevista quota del 15%. In tale ipotesi il beneficiario deve allegare alla richiesta di finanziamento il provvedimento esecutivo che attesti l'impegno o la prenotazione della spesa di cui trattasi.

ART. 3

(Risorse finanziarie disponibile)

1. Per la finalità della presente iniziative, la Regione rende disponibile euro 105.000.000,00 a valere sull'azione 2.4.1 "Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale" del P.O. FESR 2007-2013.
2. Dette risorse sono ripartite, con appositi provvedimenti di impegno di spesa, tra i territori delle Aree Vaste secondo i parametri indicati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 917 del 26/05/2009.
3. Le risorse di cui al 1° comma sono comprensive di quelle stanziare con la citata delibera n. 917/2009. Le risorse già assegnate alle singole "Aree Vaste" nell'ambito dei piani stralcio e non oggetto di concreto inizio dei lavori alla data del 15.06.2010 restano nella loro disponibilità e sono utilizzabili con le procedure di cui alle presenti linee guida.
4. Il contributo regionale concedibile per singolo edificio non potrà superare 1.200.000,00 euro.
5. La Regione potrà destinare alla presente iniziativa ulteriori risorse finanziarie a valere sul P.O. FESR 2007-2013 e sul PAR FAS 2007-2013.

ART.4

(Criteri per l'individuazione degli edifici da proporre a finanziamento)

1. Gli edifici pubblici da proporre a finanziamento per la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile e d'efficientamento energetico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) rilevanza dell'edificio per la comunità locale in considerazione delle funzioni pubbliche svolte (esempio: sedi di attività istituzionale, biblioteche, scuole, edifici sportivi ecc.). Non sono ammissibili gli edifici destinati a funzioni ospedaliere;
 - b) elevato grado di integrazione degli impianti di produzione energetica puntiforme e delle soluzioni prescelte per il risparmio energetico nella progettazione architettonica;
 - c) innovatività delle tecnologie impiegate in relazione alla capacità di massimizzazione dei benefici energetico-ambientali;
 - d) replicabilità delle impostazioni progettuali e dei capitolati tecnici.
2. Per quanto concerne la caratteristica sub b) relativa all'integrazione architettonica vale quanto riportato all'art. 2 del D.M. 19.02.2007 ed agli allegati 2 e 3 del succitato D.M. 19.02.2007.
 3. Gli edifici oggetto degli interventi di efficientamento energetico e/o di miglioramento della sostenibilità ambientale e/o di installazione degli impianti fotovoltaici sia al suolo, sia sulle coperture, dovranno essere equipaggiati di opportuna sensoristica per la visualizzazione su almeno uno schermo esposto al pubblico interno all'edificio stesso e per la trasmissione in linea delle grandezze e dei parametri di regolazione, di esercizio e di efficienza degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, termica e/o frigorifera, allo scopo di praticare il monitoraggio energetico ed ambientale in remoto dell'edificio. A tal fine gli impianti di rete dell'edificio dovranno essere dotati di una struttura di trasmissione su rete internet utilizzando protocolli omogenei secondo le direttive della Regione.

ART.5

(Prestazione della sostenibilità ambientale degli edifici ammessi a finanziamenti)

1. In relazione alla finalità di innovazione ed esemplarità della presente iniziativa, gli edifici oggetto d'intervento a conclusione dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e

salubrità degli ambienti di lavoro, devono conseguire, con riferimento alla classificazione riportata nella DGR 2272/2009, un livello di prestazione ambientale non inferiore a 2 ("significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente").

ART.6

(Modalità per la locazione di aree e coperture di edifici da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici)

1. Per assicurare piena efficacia all'azione amministrativa, la Regione istituisce l'elenco degli operatori che intendono prendere in locazione aree e coperture di edifici rientranti nel patrimonio disponibile degli Enti locali attraverso procedura ad evidenza pubblica.
2. Gli operatori che intendono richiedere l'inserimento nell'elenco devono:
 - a) essere in possesso di adeguate capacità economiche, finanziarie e tecniche;
 - b) impegnarsi a corrispondere in un'unica soluzione il canone annuo di locazione attualizzato al tasso IRS;
 - c) farsi carico di tutti i costi diretti e indiretti legati alla progettazione, costruzione e gestione degli impianti.
3. L'avviso pubblico per la selezione degli operatori da inserire nell'elenco dei locatari deve, tra l'altro, specificare i costi minimi annui quale corrispettivo della locazione.
4. Le amministrazioni beneficiarie dei contributi regionali stipuleranno contratto di locazione attraverso procedure di licitazione privata, cui sono invitati tutti gli operatori inseriti in elenco.

ART.7

(Compiti della Area Vasta)

1. Agli Uffici delle Aree Vaste sono affidati i seguenti compiti:
 - a) individuare gli edifici da proporre a finanziamento sulla scorta dei criteri indicati nell'art. 4;
 - b) affiancare le amministrazioni locali beneficiarie, cui competono le funzioni di stazione appaltante a norma del D. Lgs 163/2006, nelle fasi di preparazione dei progetti e di miglioramento della sostenibilità ambientale degli edifici e di approvazione dei medesimi;
 - c) affiancare le amministrazioni locali nella individuazione delle aree e coperture di edifici già esistenti da concedere in locazione per l'installazione di impianti fotovoltaici avuto riguardo alle migliori prestazioni energetiche conseguibili;
 - d) esercitare compiti di vigilanza sull'attuazione dei lavori di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche degli edifici ammessi a finanziamento, verificando il rispetto dei cronoprogrammi esecutivi e delle tecniche costruttive con particolare riferimento alle lavorazioni prevalenti che concorrono al perseguimento del livello di prestazione ambientale prefissato;
 - e) trasmettere alla Regione un rapporto trimestrale sull'attuazione degli interventi finanziati nel territorio dell'Area Vasta, in cui sia evidenziato l'andamento dei singoli interventi di efficientamento energetico ed in particolare delle lavorazioni relative alla sostenibilità ambientale e alle prestazioni energetiche, siano individuate criticità ed inadempienze e descritto l'andamento generale dell'iniziativa concernente la localizzazione di aree e coperture di edifici esistenti.
2. Nel caso in cui una singola Area Vasta abbia provveduto alla costituzione di un Ufficio Unico, cui ai sensi dell'art. 30 TUEL risultino formalmente conferite le funzioni di stazione appaltante per gli Enti locali aderenti all'Area Vasta, quest'ultimo potrà svolgere funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico.

ART.8

(Documentazione da presentare per l'accesso ai contributi regionali)

1. Le "Aree Vaste", ai fini della concessione dei contributi regionali, devono presentare alla Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca e Competitività la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva delle modalità di individuazione degli edifici da proporre a contributo e relativo ordine prioritario con riferimento ai criteri indicati all'art. 4;
 - b) relazione descrittiva delle aree e/o coperture degli edifici da concedere in locazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici, con particolare riferimento alle condizioni statiche;
 - c) per ciascun edificio di cui alla lettera a), scheda tecnica illustrante le caratteristiche architettoniche, tecniche e funzionali dell'edificio, l'inquadramento territoriale e socioeconomico dell'area in cui lo stesso è situato e una quantificazione di massima dell'intervento proposto, nonché il livello di progettazione disponibile.

ART.9

(Concessione provvisoria del contributo regionale)

1. La concessione provvisoria del contributo regionale è subordinata alla presentazione alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca e Competitività entro 90 giorni dalla data di comunicazione della graduatoria degli edifici ammissibili a finanziamento, la seguente documentazione:
 - a) provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 - b) studio di fattibilità dell'intervento di miglioramento della sostenibilità ambientale proposto;
 - c) provvedimento del RUP di approvazione dello studio di fattibilità.

2. Lo studio di fattibilità ha per obiettivo prioritario la stima dei costi necessari ad assicurare che l'edificio oggetto d'intervento, a conclusione dei lavori, consegua un livello di prestazione ambientale non inferiore a 2 ("significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente").
3. Lo studio di fattibilità deve contenere almeno i seguenti elaborati:
 - inquadramento territoriale e socioeconomico del progetto, struttura e obiettivi;
 - relazione illustrativa dell'edificio nella situazione senza intervento;
 - diagnosi dei consumi energetici, contenente:
 - le caratteristiche di utilizzo dell'edificio;
 - le condizioni ambientali interne (temperatura e umidità relativa);
 - le caratteristiche delle utenze elettriche e termiche;
 - la tipologia di strutture disperdenti (pareti esterne, copertura, serramenti);
 - le caratteristiche della centrale termica e dell'impianto;
 - la valutazione qualitativa delle caratteristiche dell'involucro edilizio e individuazione di eventuali ponti termici tramite analisi termografica;
 - la valutazione della trasmittanza termica della parete di separazione verso l'esterno tramite misura termoflussimetrica;
 - il calcolo dei consumi di energia primaria del sistema edificio impianto (kWh/anno) e dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m³anno) tramite metodi normati;
 - l'individuazione degli elementi maggiormente critici dal punto di vista della dispersione energetica;
 - la valutazione del potenziale di risparmio energetico (kWh/anno) in funzione di possibili soluzioni di carattere strutturale-impiantistico.
 - relazione tecnica con descrizione dei principali investimenti con relativa quantificazione economica e quadro economico dell'intervento proposto;
 - analisi di sostenibilità economico-finanziaria del piano degli

investimenti;

- elaborati tecnico-illustrativi a corredo dello studio;
 - specifiche tecniche per le principali categorie di lavoro, impianti e forniture.
4. Nel caso di scostamento finanziario di quanto previsto dagli studi di fattibilità rispetto a quanto indicato nelle schede tecniche di cui al precedente art. 8, le Aree Vaste dovranno trasmettere alla Regione, entro e non oltre 30 gg. dalla ricezione degli studi di fattibilità, o il provvedimento con cui si stabilisce il nuovo ordine prioritario degli interventi ammessi a finanziamento - escludendo al contempo gli interventi non più oggetto di finanziamento in ragione delle minori risorse a disposizione dell'Area Vasta - o, in alternativa, lasciando inalterata la graduatoria dei beneficiari, i provvedimenti esecutivi degli Enti Locali interessati con i quali si impegnano o si prenotano le maggiori spese che gli stessi dovranno sopportare per far fronte al maggior importo per la realizzazione dell'intervento.

ART. 10

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese previste dalla DGR 509/2010 ed in particolare:
- a) spese per la redazione dello studio di fattibilità nella misura prevista dal punto 5 dell'art. 14, direttiva attuazione P.O. 2007-2013;
 - b) spese per lavori;
 - c) spese per l'acquisto, l'installazione di macchinari ed attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento, ivi compreso quelle relative al monitoraggio energetico di cui al 3° capoverso dell'art. 4;
 - d) spese generali (art. 14 direttiva attuazione P.O. 2007-2013).

ART. 11***(Erogazione spese per la redazione dello studio di fattibilità)***

1. L'erogazione, in un'unica soluzione, del contributo concesso per le spese di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) avverrà a seguito dei seguenti adempimenti:
 - presentazione alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca e Competitività - dello studio di fattibilità, debitamente documentato e redatto sulla base delle indicazioni dell'art. 9, comma 3;
 - presentazione della documentazione di cui all'art. 9, comma 1;
 - trasmissione di quanto previsto dall'art. 9, comma 4.

IL DIRIGENTE
(Avv. **Davide F. PELLEGRINO**)

